

MODALITÀ E TEMPISTICHE DI FATTURAZIONE E RISCOSSIONE DA PARTE DI ACQUIRENTE UNICO S.P.A. DEL CORRISPETTIVO PER LA COPERTURA DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DEL SII

Articolo 1

Applicazione del corrispettivo per la copertura dei costi di funzionamento del SII

1.1 Ciascun utente del dispacciamento, esercente la maggior tutela e utente della distribuzione gas (di seguito definiti, nel loro insieme: gli Utenti) è tenuto al versamento del corrispettivo per la copertura dei costi di funzionamento del SII (di seguito: CSII) direttamente ad Acquirente Unico S.p.A. (di seguito AU), secondo le modalità definite nel presente Regolamento, in coerenza con le disposizioni di cui alla Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 486/2014/R/COM.

Articolo 2

Determinazione del corrispettivo per la copertura dei costi di funzionamento del SII

2.1 In ciascun mese il CSII dovuto dagli Utenti è pari al prodotto fra:

- a) il numero di punti di prelievo inclusi nel proprio contratto di dispacciamento o il numero di punti di riconsegna (PdR) nella propria titolarità, come risultante dal Registro centrale ufficiale (RCU);
- b) il corrispettivo unitario SII, come determinato dall'Autorità.

Articolo 3

Fatturazione e pagamento del corrispettivo per la copertura dei costi di funzionamento del SII

3.1 Il periodo di fatturazione del CSII è il mese di calendario. Ai fini della fatturazione e del pagamento del CSII si definisce quanto segue:

- a) La periodicità di fatturazione è mensile;
- b) AU calcola l'importo del CSII entro il giorno 27 (ventisette) del mese successivo a

- quello di competenza;
- c) AU emette la fattura nei confronti degli Utenti entro il quinto giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza;
 - d) Le fatture emesse da AU sono validamente consegnate con l'inoltro per posta elettronica certificata (PEC) o a mezzo fax e, a tal fine, farà fede il documento di "esito positivo" rilasciato dai sistemi d'inoltro;
 - e) Il termine di scadenza della fattura ("Data di Pagamento"), emessa secondo le modalità di cui al precedente punto c) del presente articolo, è fissato al quindicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza. I pagamenti dovranno pervenire entro le ore 10,30 del termine di scadenza delle fatture ("Data di Pagamento") con valuta beneficiario corrispondente al suddetto termine "Data di Pagamento";
 - f) Il pagamento degli importi dovuti ad AU deve essere effettuato tramite bonifico o procedure equivalenti presso uno degli istituti di credito indicati da AU stesso in fattura. Ai fini della rilevazione della data in cui i pagamenti vengono accreditati sul conto corrente di AU farà fede quanto riportato dal sistema informatico dell'istituto di credito presso cui viene effettuato il bonifico;
 - g) Gli Utenti sono tenuti a notificare tempestivamente ogni eventuale mutamento societario che determini cambiamenti nei dati anagrafici del soggetto giuridico destinatario della fattura. AU renderà operativi tali cambiamenti a far data dal mese successivo a quello di notifica della variazione;
 - h) Il pagamento di quanto dovuto da parte degli Utenti non può essere differito entro i termini previsti dal presente regolamento e non è prevista alcuna forma di riduzione sull'importo imponibile;
 - i) In caso di ritardato pagamento AU applica gli interessi di mora, secondo le modalità definite nel successivo punto j) del presente articolo;
 - j) Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, in caso di mancato pagamento totale o parziale o in caso di ritardato pagamento delle fatture, sono dovuti sugli importi fatturati da AU non debitamente pagati o pagati in ritardo dagli Utenti, interessi moratori per ogni giorno effettivo di ritardo, calcolati al "tasso di riferimento"

maggiorato di otto punti percentuali, ove il “tasso di riferimento” è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del “tasso di riferimento”, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre.

Articolo 4

Risoluzione delle controversie

- 4.1 In caso di controversie aventi ad oggetto obbligazioni derivanti dal presente Regolamento, AU e gli Utenti stabiliscono di esperire preliminarmente tentativi di conciliazione amichevoli.
- 4.2 Fallito ogni tentativo di conciliazione amichevole AU e gli Utenti stabiliscono, per la risoluzione di qualsiasi controversia derivante dal presente Regolamento, ivi comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 5

Disposizioni transitorie e finali

- 5.1 Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano a decorrere dal mese di:
- a) ottobre 2014 per il settore del gas naturale;
 - b) gennaio 2015 per il settore elettrico.
- 5.2 Con specifico riferimento al settore del gas naturale, nelle more del popolamento del RCU, la fatturazione sarà eseguita da AU sulla base del numero di PdR dichiarati dall'Utente; in assenza di tali informazioni la fatturazione sarà eseguita da AU sulla base del numero di PdR presenti nella prima comunicazione effettuata da parte delle imprese di distribuzione.

Roma, 28 novembre 2014